

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA DI UNA TRASMISSIONE TELEVISIVA INFORMATIVA PERIODICA IN LINGUA LADINA

Articolo 1 Oggetto del servizio

1. Il servizio ha per oggetto la realizzazione e la messa in onda di una trasmissione televisiva informativa periodica in lingua ladina.

Articolo 2 Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui all'articolo 1 si propone di affidare la realizzazione e la messa in onda di n. 52 puntate televisive della durata di almeno 12 minuti (pubblicità esclusa). A tal fine non vanno considerate eventuali interviste o parti di servizi in lingua italiana o tedesca, anche se su tematiche concernenti la comunità ladina di riferimento.

2. Le puntate andranno messe in onda ogni settimana nel periodo di riferimento del contratto in tre diverse giornate (fascia 11.00-20.00) garantendo una minima diversificazione dell'orario di messa in onda nelle tre giornate. Nessuna puntata potrà essere messa in onda per più di tre volte.

3. La messa in onda potrà avvenire su più di un canale dello stesso operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dai requisiti.

4. Lingua della trasmissione sarà il ladino, con la possibilità di utilizzare lingue diverse negli eventuali intervalli pubblicitari e negli eventuali testi riportati a schermo.

5. Antecedentemente e successivamente alla messa in onda e in versione plurilingue (italiano, tedesco e nei diversi idiomi ladini), andrà indicato con indicazione fissa per almeno 3 secondi che la trasmissione è finanziata dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/ Südtirol.

6. Ogni puntata dovrà coinvolgere (quale moderatore, presentatore o altro) un soggetto in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua ladina di livello C1 rilasciato ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 (cosiddetto *patentino di trilinguismo*) ovvero ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della Legge provinciale di Trento 19 giugno 2008, n. 6, ovvero di attestato equipollente secondo la disciplina di settore. L'amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione anche sul rispetto della presente condizione.

7. Oggetto delle puntate saranno tematiche culturali, sociali e economiche, di attualità, di eventi e manifestazioni di carattere generale coinvolgenti il mondo ladino ed in particolare le tre aree di insediamento della comunità di minoranza ladina nel territorio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol nonché l'area comprendente i comuni con i quali la Regione condivide legami storici e linguistici di Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia in provincia di Belluno, garantendo il servizio almeno una volta al mese per ogni area.

8. L'amministrazione potrà altresì indicare gli argomenti oggetto delle puntate, con un preavviso di almeno 8 giorni lavorativi.

9. L'operatore si impegna a non trattare, nell'ambito delle trasmissioni realizzate in ragione del presente capitolato, tematiche di potenziale rilevanza politica e a realizzare le trasmissioni in forma impersonale, qualora fossero coinvolti soggetti politici.

Articolo 3

Requisiti per l'affidamento del servizio

1. Sono requisiti per l'affidamento del servizio:

a) presenza nella struttura organizzativa della/delle emittenti gestite dall'operatore economico di un soggetto in possesso dell'iscrizione all'albo dei giornalisti, elenco pubblicitari o professionisti;

b) ricevibilità della/delle emittenti gestite dall'operatore economico in tutte le valli ladine della Regione, ovvero Val Badia, Val di Fassa e Val Gardena;

c) iscrizione presso la Camera di Commercio per categoria merceologica pertinente con il servizio di cui al presente capitolato.

Articolo 4

Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'articolo 7.

2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza e accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivalgono, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio.

4. L'appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio conformemente a quanto previsto dal presente Capitolato.

Articolo 5

Struttura competente

1. Con l'espressione "Regione" utilizzata nel presente capitolato si intende la Ripartizione III – Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace.

Articolo 6

Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";

b) il D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.;

c) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

d) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23", per quanto applicabili;

e) la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

f) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

g) la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

h) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";

l) le norme del codice civile.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli articoli 1362-1371 del codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni -legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

4. Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l'iniziativa contrattuale, considerando altresì l'applicazione dei principi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023.

Articolo 7

Documenti che fanno parte del contratto d'appalto

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

1. il capitolato speciale d'appalto;
2. le istruzioni conferite dal titolare del trattamento (Regione autonoma Trentino-Alto Adige) al responsabile del trattamento (appaltatore) per disciplinare i trattamenti svolti dal responsabile;
3. il modulo del conto corrente dedicato, ai sensi ai sensi dell'art. 3 comma 8 della legge 13.08.2010 n. 136 e s. m., concernente l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 8

Durata del contratto

1. Il contratto avrà durata dall'affidamento del servizio per il periodo di 2 (due) anni. L'affidamento dell'incarico è autorizzato anche nelle more della stipula del contratto, qualora, per sopravvenute ed impreviste ragioni di urgenza, si renda necessaria una più celere acquisizione del servizio.

Articolo 9

Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

Articolo 9-bis

Revisioni dei prezzi

1. Ai sensi dell'art. 60 comma 1 Dlgs 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio in oggetto, i prezzi sono aggiornati, previa esplicita richiesta,

decorso almeno 1 anno dalla stipula del contratto e con frequenza non superiore ad una volta ogni 6 mesi.

2. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza il codice ISTAT relativo al settore di appartenenza e comunque secondo quanto disposto dall'Allegato II.2-bis introdotto dal D. Lgs. 209/2024: verrà valutata la variazione dell'indice al momento della presentazione dell'offerta rispetto all'indice al momento della richiesta di rivalutazione. Tali variazioni, in aumento o in diminuzione, saranno valutate, rispettivamente dalla Stazione appaltante o dall'Appaltatore/Fornitore, soltanto se risulteranno tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al cinque/00 per cento dell'importo del prezzo unitario offerto dall'aggiudicatario in sede di affidamento. In tal caso si procederà a riconoscere, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'ottanta/00 per cento di detta eccedenza.

Articolo 10

Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile unico del progetto (RUP), individuato/a nel/la Dirigente della struttura organizzativa regionale competente per l'affidamento, svolge nei limiti delle proprie competenze professionali, le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del progetto controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.

2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'operatore economico affidatario del servizio.

Articolo 11

Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.

2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

3. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.

Articolo 12

Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'articolo 121 del D.Lgs.n. 36/2023.

Articolo 13

Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'articolo 120 del D.Lgs.n. 36/2023.

Articolo 14

Modalità di pagamento e fatturazione del corrispettivo

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore con cadenza trimestrale. Il corrispettivo per l'effettuazione del servizio, proposto dall'operatore economico in sede di offerta, è comprensivo di tutte le prestazioni indicate all'articolo 2 e avviene nel rispetto delle seguenti condizioni e previa presentazione di:

- a) relazione sull'attività svolta contenente l'elenco delle tematiche trattate nelle singole puntate, l'attestazione che in tutte le puntate è stata utilizzata la lingua ladina nonché l'indicazione del canale e la data di prima messa in onda delle singole puntate.
La relazione dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo min@pec.regione.taa.it entro il giorno 5 del mese successivo al trimestre fatturato.
- b) fattura elettronica relativa al trimestre di riferimento.
La fattura elettronica dovrà essere presentata contestualmente o successivamente alla

relazione di cui alla lettera a).

- c) L'amministrazione si riserva di rifiutare la fattura elettronica in caso di mancato invio della relazione indicata alla lettera a).

2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità, effettuata dal DEC, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

3. In conformità all'articolo 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

4. In conformità all'articolo 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 3, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

5. La stazione appaltante procede al pagamento del corrispettivo, successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale del servizio. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione dell'ultima prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere all'emissione della documentazione fiscale, da parte dell'appaltatore. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale in formato elettronico.

Articolo15

Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine l'Operatore Economico si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica;

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali.

3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Articolo16

Vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'articolo 120, comma 1, lett. d), n. 2), del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge e del precedente capitolato.

2. Trovano applicazione i commi 17 e 18 dell'articolo 68 del D.Lgs. n.36/2023.

Articolo 17

Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lett. d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Ai sensi dell'articolo 120, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di

cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, in conformità all'articolo 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Articolo 18

Subappalto

1. Non è ammesso il subappalto.

Articolo 19

Tutela dei lavoratori

1. L'operatore economico è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Articolo 20

Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

2. L'operatore economico deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'operatore economico non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

Articolo 21

Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..

Articolo 22

Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) o in alternativa presso la sede legale dell'operatore economico privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e fermo restando la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione in forma analogica in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitale.

Articolo 23

Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti (o altri organi a ciò deputati). Ai sensi dell'articolo 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'operatore economico viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'operatore economico, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'operatore economico, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo le istruzioni conferite unitamente al contratto per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto medesimo e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

Articolo 24

Obblighi assicurativi

1. L'appaltatore è responsabile di tutti i danni che dovesse arrecare all'Amministrazione regionale e a terzi durante l'espletamento delle varie fasi del servizio, fatta salva la dimostrazione della propria estraneità al fatto.

2. L'appaltatore è altresì responsabile di eventuali danni provocati all'Amministrazione regionale e a terzi in caso di circostanze ad esso imputabili che comportino il ritardato, irregolare o mancato svolgimento del servizio in parola.

3. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a proprio carico la rifusione di eventuali danni.

Articolo 25

Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'articolo 122 del D.Lgs.n.36/2023.

Articolo 26

Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'articolo 123 del D.Lgs.n.36/2023.

Articolo 27

Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'articolo 211 del D.Lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Articolo 28

Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Regione Autonoma T.A.A. (...), identificato con il CIG n. (...)/ assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione Autonoma T.A.A.(...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Regione Autonoma T.A.A. (...).”.

3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso e in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione e il codice identificativo di gara.

7. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Articolo 29

Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. L'appaltatore inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: *“Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (REGIONE AUTONOMA TRENTO-ALTO ADIGE) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.*

Articolo 30

Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

2. L'importo dell'imposta di bollo è indicato nell'allegato I.4 del D.Lgs.n. 36/2023.

Articolo 31 ***Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip***

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Articolo 32 ***Disposizioni anticorruzione***

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante (Regione Autonoma del Trentino Alto Adige Trento), la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

2. L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Regione autonoma Trentino-Alto Adige che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Regione nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

3. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi dell'articolo 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 25 del 5 febbraio 2014, pubblicato nel sito internet istituzionale della Regione nella sezione "Amministrazione trasparente-Disposizioni generali-Atti generali", a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

4. L'appaltatore dichiara di aver preso visione del Codice di comportamento sopra richiamato, e raggiungibile al link: <https://www.regione.taa.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-generali/Atti-generali/Codice-disciplinare-codice-di-condotta-e-codice-di-comportamento-contro-le-molestie-e-gli-atti-lesivi-della-dignita-personale-sul-luogo-di-lavoro> e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

5. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto le presunte violazioni degli obblighi previsti da Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

6. L'Amministrazione esamina le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

7. L'appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Articolo 33

Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

La Dirigente della Ripartizione III
Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace
dott.ssa Eva Maria Kofler
(documento firmato digitalmente)

per accettazione:

Il legale Rappresentante

.....

[firma digitale]